

Risposta n. 172/2026

OGGETTO: Riporto delle perdite – Fusione inversa del veicolo nella target a seguito di acquisizione finanziata con equity. Non applicabilità delle limitazioni di cui all'articolo 172, commi da 7 a 7-ter, del TUIR sulle posizioni fiscali riportate dal veicolo e dalla target

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

La società istante ALFA S.p.A. (di seguito, "ALFA", "Società" o "Istante" o "Incorporante") ha chiesto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *d*), della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disapplicazione delle disposizioni normative di cui all'articolo 172, commi 7, 7-bis e 7-ter, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, "TUIR"), con riferimento alla fusione inversa per incorporazione della società BETA S.p.A. (di seguito, "BETA" o "Incorporata"), realizzata con atto di fusione del ... marzo 2024 (di seguito, "Fusione").

Con nota del ... gennaio 2026 (prot. RU n. .../2026), la scrivente ha formulato una richiesta di documentazione integrativa alla Società; con successiva nota del ... giugno 2026 (acquisita con prot. RU n. ... del ... giugno 2026), l'Istante ha presentato la documentazione integrativa richiesta (di seguito, "*documentazione integrativa*").

ALFA è un operatore autonomo nel settore del Dal 2011, gestisce

BETA è stata costituita in data ... novembre 2021 e ha per oggetto sociale, tra l'altro, "*la detenzione e la gestione di partecipazioni dirette o indirette nella società [ALFA], e attività connesse o strumentali a tale attività*".

Al 31 dicembre 2020, ALFA era controllata per il ... per cento da DELTA B.V. (di seguito, "DELTA"), società di diritto olandese indirettamente controllata da fondi d'investimento gestiti dal gruppo (...) e per il ... per cento da EPSILON S.r.l. (di seguito, "EPSILON").

Nel mese di ... 2021, Fondo BETA 1, Fondo BETA 2 e Fondo BETA 3 (di seguito, "Fondi BETA"), gestiti da BETA SGR S.p.A., hanno firmato l'accordo per l'acquisto, da DELTA (titolare del ... per cento) e EPSILON (titolare del ... per cento), del 100 per cento del capitale sociale di ALFA.

Il ... dicembre 2021, a seguito delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti, i Fondi BETA hanno acquisito il ... per cento del capitale sociale di ALFA per il tramite della società veicolo BETA, costituita dai Fondi BETA in data ... novembre 2021 (di seguito, "*Primo closing*").

L'investimento è stato finanziato attraverso l'aumento di capitale in BETA, da parte dei Fondi BETA, per complessivi euro

Al Primo *closing* dell'operazione, BETA ha sottoscritto un contratto di finanziamento (*bridge-to-co-investor*) con BANCA di euro ... (di seguito, "Finanziamento") da utilizzarsi per il pagamento della seconda *tranche* di prezzo (relativa al restante ... per cento del capitale sociale di ALFA) qualora non fossero stati individuati dei co-investitori.

Il ... maggio 2022, i Fondi BETA hanno firmato un accordo di co-investimento con il gruppo ZETA per l'acquisto del ... per cento di BETA; pertanto, in data ... luglio 2022, i Fondi BETA hanno ceduto il ... per cento di BETA al fondo ETA gestito da ZETA. Atteso l'arrivo di questo co-investitore, non si è reso più necessario l'utilizzo del Finanziamento che è, quindi, stato estinto. Così che, come confermato dal bilancio di BETA per l'esercizio 2022, gli unici costi sostenuti in relazione a tale Finanziamento sono state le relative *fees* (*cfr.* Nota integrativa del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022).

Il ... novembre 2023 è stata completata l'acquisizione dell'ulteriore ... per cento di ALFA, finanziata con versamenti in conto capitale da parte dei soci, pari a euro ... , in BETA (di seguito, "Secondo *closing*").

Per effetto dell'operazione di fusione inversa, ALFA ha incorporato la propria controllante BETA.

La Fusione ha comportato il trasferimento della totalità del patrimonio, attivo e passivo, di BETA a favore dell'incorporante ALFA.

Il progetto di fusione, redatto ai sensi degli articoli 2501-*ter* e 2505 del Codice civile, è stato approvato dalle assemblee straordinarie di ALFA e di BETA in data ... gennaio 2024 e depositato in data ... gennaio 2024. Le suddette delibere, depositate con

i documenti indicati nell'articolo 2501-*septies* del Codice civile, sono state entrambe iscritte presso il Registro delle Imprese di ... in data ... gennaio 2024. Infine, in data ... marzo 2024 è stato perfezionato l'atto di fusione, la cui iscrizione da parte del Registro Imprese di ... è avvenuta in data ... marzo 2024. Gli effetti giuridici hanno avuto efficacia dalla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del Codice civile, mentre quelli contabili e fiscali sono stati retrodatati al 1° gennaio del 2024.

L'Istante evidenzia di essere titolare al 31 dicembre 2023 di perdite fiscali pari a euro

L'Istante non indica alcun importo a titolo di interessi passivi non dedotti, mentre l'importo complessivo dell'eccedenza ACE (così come emergente dal modello Redditi SC 2024), rilevante ai fini dell'articolo 172, comma 7, del TUIR, risulta pari a euro

In merito alla verifica del superamento dei *test* richiesti dall'articolo 172, comma 7, del TUIR da parte dell'incorporante ALFA, l'Istante specifica quanto segue.

Con riguardo al limite patrimoniale, "*[i]n base alla relazione giurata di stima redatta da ... in data ... ottobre 2025, il patrimonio netto di [ALFA] risulta avere un valore economico pari ad Euro ... , evidenziando una maggiore redditività della società rispetto a quella espressa dal patrimonio netto contabile pari, alla data di chiusura dell'ultimo bilancio approvato prima della Fusione (i.e. il bilancio chiuso al 31 dicembre 2023), ad Euro*"

L'Istante precisa, inoltre, che non sono stati effettuati conferimenti o versamenti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della Fusione.

Pertanto, il valore economico del patrimonio netto di ALFA, come risultante da relazione giurata di stima, pari a euro ... , risulta inferiore alla somma (*i*) delle perdite

fiscali e (ii) dell'eccedenza ACE (complessivamente pari a euro ...) che ALFA vorrebbe riportare a seguito della Fusione (*cfr.* allegato n. 10 dell'istanza: "*Relazione giurata di stima redatta da ... in data ... ottobre 2025, attestante il valore economico del patrimonio netto*").

Per quanto riguarda la verifica del superamento del *test* di vitalità, l'Istante rappresenta che l'ammontare (i) dei ricavi e proventi dell'attività caratteristica e (ii) dei costi per lavoro dipendente, registrati da ALFA nell'esercizio 2023 (*i.e.* l'esercizio antecedente a quello in cui la Fusione ha avuto efficacia ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del Codice civile), è superiore al quaranta per cento di quelli risultanti dalla media degli ultimi due esercizi precedenti (*i.e.* il 2022 e il 2021).

Il superamento del *test* di vitalità è stato verificato anche per il periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della Fusione (*i.e.* la frazione di esercizio dal 1° gennaio al ... marzo 2024 - di seguito, "Periodo Interinale"), ragguagliando ad anno i ricavi e proventi dell'attività caratteristica, nonché le spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi.

Per quanto riguarda BETA, l'Istante riferisce che l'Incorporata ha registrato al 31 dicembre 2023: perdite per euro ... ; eccedenze di interessi passivi non dedotti per euro ... ed eccedenze ACE per euro

Con riferimento al Periodo Interinale della Fusione, dal 1° gennaio al ... marzo 2024, l'Istante ha fornito indicazione delle posizioni fiscali soggettive maturate da BETA nei termini di seguito riportati (*cfr.* punto n. 1.1 della *documentazione integrativa*). L'incorporata BETA ha maturato, nel citato periodo, posizioni fiscali soggettive, complessivamente pari a euro ... , a titolo di perdita fiscale, mentre non ha maturato né

eccedenze di interessi passivi non dedotti e nemmeno eccedenze di ACE (*cfr.* punto n. 1.1 e allegati n.1 e n.2 della *documentazione integrativa*).

In particolare, l'Istante rappresenta che, *"in forza del combinato disposto dell'art. 172 comma 7-bis e 177-ter del TUIR, le perdite, gli interessi passivi e l'eccedenza ACE relative al Periodo Interinale devono ritenersi liberamente compensabili, in quanto realizzati durante il periodo di imposta 2024, momento in cui [BETA] aveva il controllo totale di [ALFA]."*

Per quanto riguarda la valutazione della ricorrenza dei presupposti previsti dall'articolo 172, commi 7 e seguenti, del TUIR, al fine di consentire il riporto da parte di ALFA nella sua configurazione *post* incorporazione delle posizioni fiscali (maturate al 31 dicembre 2023) portate in dote dall'incorporata BETA, l'Istante riferisce quanto segue.

L'Istante evidenzia che il patrimonio netto contabile di BETA al 31 dicembre 2023, considerato quale parametro rilevante ai presenti fini, è pari a euro

In particolare, BETA ha ricevuto i seguenti conferimenti e versamenti in conto capitale:

- un versamento effettuato dai soci per complessivi euro ... di cui: euro ... versati a titolo di capitale sociale in data ... novembre 2021; euro ... a titolo di capitale sociale ed euro ... a titolo di riserva di sovrapprezzo azioni versati in data ... dicembre 2021; e

- un versamento effettuato da soci per complessivi euro ... in data ... novembre 2023.

Nei ventiquattro mesi anteriori al 31 dicembre 2023, pertanto, BETA ha ricevuto versamenti da parte dei soci pari a euro

Sul punto, l'Istante evidenzia come il patrimonio netto contabile di BETA, anche al netto del versamento di euro ... ricevuto nei ventiquattro mesi antecedenti il 31 dicembre 2023, restituisce un importo di euro ... , di gran lunga maggiore rispetto al valore degli *asset* fiscali che si vorrebbe riportare *post* Fusione (pari, complessivamente, a euro ...).

Con riferimento al *test* di vitalità, l'Istante rappresenta che l'Incorporata non ha presentato il bilancio relativo all'esercizio 2021, in quanto costituita il ... novembre 2021. In particolare, i dati economici presenti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 fanno riferimento all'intervallo di tempo che intercorre tra la data di costituzione e il 31 dicembre del 2022. Inoltre, dai bilanci relativi agli esercizi al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, risulta che BETA non ha sostenuto alcun costo per il personale dipendente e, di conseguenza, il *test* di vitalità deve ritenersi non superato.

Parimenti, con riferimento al Periodo Interinale, BETA non ha rilevato né ricavi né costi per il personale. Di conseguenza, anche per il Periodo Interinale, il *test* di vitalità deve ritenersi non superato.

Alla luce di quanto esposto, ALFA, in qualità di società incorporante nella Fusione, chiede la disapplicazione delle limitazioni di cui all'articolo 172, commi 7, 7-*bis* e 7-*ter* del TUIR "*e, pertanto, il riconoscimento integrale (i) delle perdite fiscali (ii) dell'eccedenza di interessi passivi e (iii) dell'eccedenza A.C.E. maturate da [BETA] e [ALFA] ante Fusione*".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che sussistano i presupposti per disapplicare la norma di cui all'articolo 172, commi 7 e seguenti, del TUIR e, conseguentemente, che sia ammesso il riporto integrale delle posizioni fiscali soggettive maturate dall'incorporante ALFA e dall'incorporata BETA alla data di efficacia giuridica della Fusione.

L'Istante ritiene che *"la Fusione non concretizzi o sia parte di uno schema elusivo e, per l'effetto, non comporti la inutilizzabilità (i) delle perdite fiscali (ii) dell'eccedenza di interessi passivi e (iii) dell'eccedenza A.C.E. maturate da [ALFA] e [BETA] ante Fusione"*.

Dopo aver riassunto quanto disposto dagli articoli 172, commi 7, 7-bis e 7-ter, e 177-ter del TUIR sulla base di quanto introdotto dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, in attuazione dell'articolo 6 della legge 9 agosto 2023, n. 111, dal decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 e dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2025, per le operazioni realizzate a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, la Società espone quanto segue.

Con riferimento al mancato superamento del limite patrimoniale da parte dell'incorporante ALFA, che a fronte di posizioni fiscali indicate pari a euro ... , presenta un patrimonio netto con valore economico, come risultante da apposita relazione giurata di stima alla data di efficacia della Fusione, pari a euro ... , l'Istante rappresenta che ALFA debba ritenersi dotata di propria capacità produttiva, idonea ad assorbire le perdite da essa prodotte negli anni precedenti, anche in assenza della fusione con BETA.

In particolare, sulla scorta della valutazione della situazione economico-patrimoniale *ante* fusione, l'Istante osserva che le perdite accumulate da ALFA non derivano da risultati economici negativi della Società che, come risulta dai bilanci relativi

agli esercizi dal 2019 al 2023, ha sempre conseguito utili e registrato un EBITDA positivo.

L'Istante precisa che, a fronte degli utili civilistici maturati nei suddetti esercizi, le perdite fiscali accumulate da ALFA derivano dall'applicazione dell'Iper-Ammortamento.

ALFA ha, infatti, sostenuto un ingente investimento per la costruzione dell'impianto di ... , entrato in funzione il ... 2018 e costituito da numerosi e complessi beni strumentali

In forza dell'applicazione dell'Iper-Ammortamento, ALFA ha potuto usufruire di una maggiorazione del 150 per cento del costo sostenuto per gli investimenti agevolabili, concretizzandosi in una maggiore deduzione extracontabile per ciascuno dei periodi di imposta successivi all'entrata in funzione degli impianti di ... (*i.e.* i periodi di imposta che vanno dal 2019 al 2023 compresi).

Sul punto, l'Istante precisa che, in assenza della deduzione extracontabile prevista dall'Iper-Ammortamento, avrebbe prodotto imponibili fiscali positivi per tutti i periodi appena indicati.

ALFA beneficerà dell'Iper-Ammortamento fino al periodo d'imposta 2028 e "*dal medesimo anno è previsto, in base al business plan di [ALFA], l'utilizzo a regime delle perdite fiscali in compensazione della base imponibile positiva che sarà generata dalla Società. Le perdite fiscali, derivanti come detto dalla fiscalità incentivata degli investimenti effettuati da [ALFA], saranno quindi fisiologicamente riassorbite dai redditi imponibili generati dalla Società nello svolgimento della medesima attività industriale*".

Pertanto, l'Istante evidenzia come l'attività economica svolta, che ha dato origine alle perdite e alle eccedenze ACE riportabili, era ed è tuttora effettivamente esercitata e

che le perdite conseguite non sono dovute a un depotenziamento della stessa, ma trovano origine proprio da investimenti sostenuti al fine di potenziare il proprio *core business* (*i.e.* ...) e incrementare la propria produttività.

A tale proposito, l'Istante ha inteso rappresentare, sulla scorta delle risultanze dei bilanci relativi agli esercizi precedenti a quello di efficacia giuridica della Fusione, sinteticamente riportati nell'istanza di interpello, che "[ALFA] risulta dotata sul piano patrimoniale e finanziario di risorse adeguate all'autonomo svolgimento della propria attività economica e tale assetto non si è mai modificato in pejus negli esercizi antecedenti la Fusione".

In base a quanto sopra rappresentato, tenendo inoltre in considerazione che ALFA supera il *test* di vitalità sia per l'esercizio antecedente alla Fusione che per il Periodo Interinale, l'Istante ritiene che ALFA non possa essere etichettata come "bara fiscale", in quanto possiede il potenziale per continuare a svolgere la propria attività e a produrre utili, anche in assenza della Fusione.

Inoltre, con riferimento all'incorporazione di BETA, di cui saranno di seguito evidenziate le peculiari funzioni svolte nell'ambito dell'investimento in ALFA da parte dei soci, la compensazione intersoggettiva delle posizioni fiscali soggettive (corrispondente alle posizioni fiscali di BETA che compenseranno gli utili futuri di ALFA nella sua configurazione *post* incorporazione) assume un'importanza del tutto residuale, atteso che, su un totale di posizioni fiscali soggettive pari a complessivi euro ... , la compensazione intersoggettiva vale lo 0,... per cento; la rimanente parte attiene alla compensazione di perdite fiscali, eccedenze di interessi passivi e ACE, generati da ALFA e compensati con gli utili della medesima ALFA.

Tanto riferito, l'Istante ritiene che per l'incorporante ALFA *"debba essere disapplicato il limite del patrimonio netto economico e, quindi, debba essere consentito il riporto integrale delle perdite fiscali ed eccedenza di A.C.E. a seguito della Fusione."*

Con riferimento all'incorporata BETA, l'Istante rappresenta che si tratta di una società costituita dai Fondi BETA per facilitare l'acquisto delle partecipazioni in ALFA e che deve essere considerata "vitale" proprio in ragione della funzione strumentale alla conclusione delle operazioni di acquisto delle partecipazioni in ALFA e di successiva fusione.

Con riferimento, in particolare, al mancato superamento del *test* di vitalità relativo al parametro delle spese per prestazioni di lavoro e relativi contributi, l'Istante ha evidenziato che BETA, *"pur non disponendo di personale dipendente proprio nel periodo considerato, ha mantenuto la piena operatività amministrativa, contabile e societaria mediante l'esternalizzazione delle funzioni chiave, coerentemente con il proprio modello organizzativo di holding"* (cfr. punto n. 1.3 della *documentazione integrativa*). In particolare, in data ... dicembre 2021, BETA ha sottoscritto con BETA SGR un contratto avente a oggetto la fornitura di servizi segretariali, amministrativi, societari, logistici e di supporto legale, per un corrispettivo annuo pari a euro ... , al netto dell'Iva (cfr. Nota integrativa del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023). Da tale contratto di fornitura di servizi è conseguita la contabilizzazione di costi per servizi pari a: euro ... per l'esercizio dal ... novembre 2021 al 31 dicembre 2022; euro ... per l'esercizio dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023; euro ... per la frazione di esercizio dal 1° gennaio 2024 al ... marzo 2024.

Con riferimento, invece, al *test* di vitalità relativo al parametro dei ricavi e proventi dell'attività caratteristica, a fronte della contabilizzazione di proventi finanziari da parte di BETA nella voce C15 del conto economico negli esercizi 2022 e 2023, derivanti esclusivamente dai dividendi distribuiti da ALFA, l'Istante riferisce che "*nel periodo antecedente al perfezionamento della fusione (01/01/2024 - ... /03/2024), non sono stati distribuiti dividendi e, pertanto, nessun provento è stato rilevato nella voce C15*" (cfr: punto n. 1.4 della *documentazione integrativa*).

Pur non superando il *test* di vitalità, BETA supera quello del limite patrimoniale. In particolare, l'importo complessivo delle perdite fiscali, delle eccedenze di interessi passivi e dell'eccedenza ACE maturate da BETA al 31 dicembre 2023, pari a ... , è inferiore al limite patrimoniale scaturente dal patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2023 di euro ..., che al netto del versamento soci di euro ... , risulta essere pari a euro

Per gli *asset* fiscali relativi al Periodo Interinale, come riportato nell'esposizione del quesito, l'Istante ha ritenuto, invece, che non si applicano i limiti di cui all'articolo 172, commi 7 e seguenti, del TUIR, trattandosi del primo periodo d'imposta cui è applicabile la disciplina di cui all'articolo 177-*ter* del TUIR.

L'Istante ha evidenziato che le funzioni svolte da BETA risultano analoghe a quelle svolte da una società veicolo in un'operazione di MLBO (realizzata ai sensi dell'articolo 2501-*bis* del Codice civile), posto che anche nel caso di specie tutte le attività svolte da BETA sono orientate all'acquisto integrale del controllo in una società *target* (*i.e.* ALFA) e alla successiva fusione nella stessa.

Sul punto, l'Istante richiama i principi resi con le risposte a interpello n. 234 del 28 aprile 2022 e n. 465 del 13 ottobre 2020, nelle quali sono stati affrontati due

diversi casi di operazioni di acquisizione che non si qualificavano come operazione di MLBO, così come accade nel caso in esame. In particolare, sebbene nella fattispecie oggetto del presente interpello, così come nelle due citate risposte, non sia stata attuata un'operazione di MLBO ai sensi dell'articolo 2501-*bis* del Codice civile - in quanto BETA non ha reperito le risorse per effettuare l'operazione attraverso finanziamenti, ma esclusivamente attraverso versamenti in conto capitale da parte dei soci, salvo che per il Finanziamento, di cui si è già detto *supra* - l'Istante evidenzia che la natura analoga delle due fattispecie giustifichi l'applicazione dei principi espressi nelle citate risposte ad interpello, in sede di operazioni di acquisizione con indebitamento e successiva fusione (c.d. MLBO), anche all'odierna istanza di interpello.

La conferma del ruolo di società "veicolo" svolto da BETA è riscontrabile dalle risultanze economico-patrimoniali riportate nel bilancio 2023 di BETA. In particolare, da tale bilancio emerge che:

- l'attivo di BETA è costituito prevalentemente dalla voce "Immobilizzazioni finanziarie" per il valore di euro ... , riferita alla partecipazione acquisita in ALFA;

- il patrimonio netto è costituito prevalentemente da capitale sociale pari a euro ... , una riserva di sovrapprezzo azioni pari a euro ... e versamenti in conto capitale pari a euro ... ;

- gli unici componenti positivi registrati a conto economico consistono nell'incasso di proventi finanziari di importo pari a euro ... , originati dalla partecipazione in ALFA. A fronte dell'incasso di detti proventi, BETA risulta aver sostenuto quasi unicamente costi per servizi di euro

Inoltre, l'Istante rappresenta che le eccedenze di interessi passivi e le eccedenze di ACE riportabili sono generate dalle operazioni effettuate per completare l'acquisizione di ALFA.

In particolare, le eccedenze di interessi passivi, pari a euro ... , sono legate a interessi pagati in ottemperanza al contratto di Finanziamento. Come già evidenziato, infatti, dopo aver acquisito il ... per cento di ALFA, BETA ha stipulato il Finanziamento, che avrebbe dovuto essere utilizzato, come in tutte le operazioni di questo tipo, per il pagamento della seconda *tranche* di prezzo (relativa al restante ... per cento del capitale sociale di ALFA) qualora non fossero stati individuati altri co-investitori. Tuttavia, questo Finanziamento è stato estinto dopo l'ingresso del gruppo ZETA nella compagine sociale di BETA.

Le eccedenze ACE riportate da BETA, pari a euro ... , derivano dai versamenti in conto capitale effettuati dai soci. Questi versamenti miravano a fornire a BETA la liquidità necessaria per l'acquisto delle partecipazioni di ALFA.

Pertanto, l'Istante ha ribadito che in ragione delle peculiari funzioni svolte da BETA, strumentali al completamento dell'investimento in ALFA da parte dei soci, questa non può che essere considerata come una società "vitale", così come evidenziato dalle pronunce di prassi sopra citate.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente, occorre rilevare che il presente parere è unicamente diretto a una pronuncia in merito alla richiesta di disapplicazione delle limitazioni del diritto al riporto delle posizioni soggettive di cui all'articolo 172, commi 7 e seguenti, del

TUIR, come modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, concernente la "*Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)*" (di seguito, anche "decreto delegato"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294, Serie generale, del 16 dicembre 2024, relativamente al riporto, ad opera della società incorporante ALFA, delle posizioni fiscali soggettive della stessa incorporante e della società incorporata BETA, così come indicate nell'istanza, senza che ciò implichi o presupponga il riconoscimento della correttezza del *quantum* di tali posizioni.

Resta, pertanto, impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria volto alla corretta determinazione, qualificazione e quantificazione delle posizioni fiscali soggettive sopra citate.

Sempre in via preliminare, si rappresenta che in questa sede è preclusa, altresì, ogni valutazione in merito alla sussistenza dei profili di abuso del diritto, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, dell'operazione di fusione e delle altre operazioni connesse o collegate rappresentate in istanza o sui singoli atti e negozi attraverso i quali sono state attuate, nonché la valutazione in ordine all'esistenza di valide ragioni extrafiscali, non marginali, sottese all'operazione stessa.

In materia di fusioni, si ricorda che, in base al citato articolo 172, comma 7, del TUIR (come modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del d.lgs. n. 192 del 2024), le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante:

1. per la parte del loro ammontare che non eccede il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite; tale valore deve essere determinato

alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del Codice civile e deve risultare da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società, scelto tra quelli di cui all'articolo 2409-*bis*, primo comma, del Codice civile e al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 del Codice di procedura civile. A tali fini, il valore economico del patrimonio netto è ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione, ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del Codice civile. In assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite è consentito nei limiti del valore del rispettivo patrimonio netto contabile quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-*quater* del Codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa (di seguito, "limite patrimoniale");

2. a condizione che la società rispetti il c.d. "*test di vitalità*", ossia che dal conto economico della società che riporta le perdite relativo:

a) all'esercizio precedente a quello nel corso del quale la fusione ha efficacia ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del Codice civile risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del Codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti;

b) all'intervallo di tempo che intercorre tra l'inizio dell'esercizio nel corso del quale la fusione ha efficacia ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del Codice civile e la

data antecedente a quella di efficacia della fusione risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del Codice civile, ragguagliato ad anno, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti.

Nell'ipotesi di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9 dello stesso articolo 172 del TUIR, il comma *7-bis* del citato articolo 172 prevede che le limitazioni evidenziate si applicano anche alla perdita, determinata secondo le regole ordinarie, che si sarebbe generata in modo autonomo in capo alla società incorporata in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del Codice civile.

La *ratio* delle limitazioni poste dall'articolo 172, commi 7 e seguenti, del TUIR è di contrastare il c.d. commercio di "bare fiscali", mediante la realizzazione di fusioni con società prive di capacità produttiva poste in essere al fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell'altra, introducendo un divieto al riporto delle stesse qualora non sussistano quelle minime condizioni di vitalità economica previste dalla disposizione normativa.

Come previsto dalla norma, in un'ottica antielusiva, i requisiti minimi di vitalità economica debbono sussistere fino al momento in cui la fusione viene attuata.

Il comma *7-ter* del menzionato articolo 172 estende, inoltre, l'applicazione delle limitazioni sopra indicate *«agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all'articolo 96, comma 5, nonché all'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto*

legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

La lettera *d)* del comma 1 del citato articolo 15 del d.lgs. n. 192 del 2024, ha introdotto una specifica disciplina, prevista nell'articolo 177-ter del TUIR, recante "*Disciplina del riporto delle perdite fiscali infragruppo*", in virtù della quale i limiti e le condizioni al riporto delle perdite fiscali (e delle altre posizioni fiscali) di cui agli articoli 84, comma 3, 172, comma 7 e 173, comma 10, non si applicano nel caso di operazioni realizzate all'interno dello stesso gruppo societario.

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 15 del d.lgs. n. 192 del 2024, le disposizioni relative al nuovo regime di riporto delle perdite, così come modificate dal comma 1, *«si applicano alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto»*, cioè, per le società aventi periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, alle operazioni effettuate dall'anno 2024, con la precisazione che il citato articolo 177-ter non si applica alle posizioni fiscali conseguite fino al periodo d'imposta antecedente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 192 del 2024.

Ciò premesso, nel caso di specie, l'Istante descrive l'operazione straordinaria di fusione inversa con la quale ALFA incorpora il socio unico BETA, perfezionata con atto del ... marzo 2024, con effetti giuridici decorrenti dal successivo ... marzo ed effetti contabili e fiscali retrodatati al 1° gennaio 2024.

La richiesta di disapplicazione delle limitazioni di cui all'articolo 172, commi 7 e seguenti, del TUIR riguarda le perdite fiscali, le eccedenze di interessi passivi

e le eccedenze di ACE maturate fino al termine del periodo d'imposta 2023, sia dall'Incorporante (indicate pari a euro ... - di seguito, "Posizioni ALFA non infragruppo") che dall'Incorporata (indicate pari a euro ... - di seguito, "Posizioni BETA non infragruppo").

Con riferimento al risultato fiscale negativo, maturato dall'incorporata BETA nel periodo di retrodatazione della Fusione (pari a euro ...), trova applicazione l'esimente di cui all'articolo 177-*ter* del TUIR. Si tratta, in particolare, di posizioni fiscali da qualificare come posizioni "infragruppo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto delegato, in quanto maturate in un periodo d'imposta - il 2024 - nel quale le due società partecipanti all'operazione di fusione risultano appartenenti allo stesso gruppo societario sin dall'inizio di tale periodo d'imposta di conseguimento delle predette posizioni fiscali (di seguito, le "Posizioni BETA infragruppo 2024").

Con riferimento alle Posizioni BETA non infragruppo, la scrivente osserva che la stessa BETA aveva precedentemente partecipato, in qualità di società incorporante, alla fusione per incorporazione della società EPSILON, realizzata con atto del ... dicembre 2023 (*cf.* atto n. ... , serie ... , registrato il ... presso ...).

In particolare, nell'ambito del processo di acquisizione di ALFA, successivamente al perfezionamento del Secondo *closing*, BETA ha incorporato la controllata EPSILON, azionista al ... per cento di ALFA (*cf.* Nota integrativa del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 di BETA). L'incorporazione di EPSILON si è perfezionata in data ... dicembre 2023, con l'ultima delle iscrizioni presso il Registro delle Imprese dell'atto di fusione, ai sensi dell'articolo 2504-*bis*, comma 2, del Codice civile. Dal punto di vista

contabile e fiscale, invece, gli effetti sono stati retrodatati al 1° gennaio 2023 (di seguito, la "Fusione EPSILON").

Relativamente alle posizioni fiscali soggettive delle due società partecipanti alla Fusione EPSILON, l'Istante ha precisato che, così come risulta dal quadro RV della dichiarazione dei redditi di BETA relativa al periodo d'imposta 2023 (in breve, "Dichiarazione ALFA 2023" - *cfr.* punto n. 1.2 della *documentazione integrativa*):

i) EPSILON aveva maturato, nei periodi d'imposta anteriori all'efficacia della fusione con BETA (*i.e.* al 31 dicembre 2022), un'eccedenza di interessi passivi non dedotti pari a euro ... e nessuna altra posizione fiscale riportabile;

ii) BETA aveva maturato, nei periodi d'imposta anteriori all'efficacia della fusione con EPSILON (*i.e.* al 31 dicembre 2022):

a) perdite fiscali pari a euro ... ;

b) eccedenza di interessi passivi non dedotti pari a euro ... ;

c) eccedenza ACE pari a euro

iii) BETA aveva, inoltre, maturato nel periodo di retrodatazione della Fusione EPSILON:

a) perdite fiscali pari a euro ... ;

b) eccedenza ACE pari a euro

Dalla Dichiarazione ALFA 2023 emerge che l'eccedenza di interessi passivi non dedotti maturata da EPSILON, prima dell'efficacia giuridica della Fusione EPSILON, è stata qualificata come non riportabile in base ai criteri previsti dall'articolo 172, comma 7, del TUIR nella sua versione vigente *ratione temporis* alla data della Fusione EPSILON.

Pertanto, trattandosi dell'"*unica posizione soggettiva esistente in capo a [EPSILON] ante fusione, nessuna delle posizioni fiscali di [EPSILON] è confluita in [BETA] e conseguentemente in [ALFA]*" (cfr. punto 1.2. della documentazione integrativa).

Ciò che, invece, è confluito nelle Posizioni BETA non infragruppo, per effetto della Fusione EPSILON, sono le posizioni maturate da BETA al 31 dicembre 2022 (*i.e.* perdite fiscali pari a euro ... ; eccedenza di interessi passivi non dedotti pari a euro ... ; un'eccedenza ACE pari a euro ...).

Tanto rilevato, si rammenta che l'effettiva disponibilità - in capo, prima, a BETA nella sua configurazione *post* incorporazione di EPSILON e in capo, poi, a ALFA nella sua configurazione *post* incorporazione di BETA - delle posizioni fiscali maturate da BETA alla data di efficacia giuridica della Fusione EPSILON non è oggetto del presente parere, posto che l'odierna istanza è stata presentata ben oltre i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stata realizzata l'anzidetta fusione (*i.e.* la Fusione EPSILON).

Tanto precisato relativamente alle posizioni fiscali soggettive con le quali ALFA e BETA si presentano in sede di Fusione, si osserva quanto segue.

L'incorporante ALFA, come si evince dai prospetti riportati in istanza, supera il *test* di vitalità sulla base dei dati di conto economico riferiti sia all'esercizio (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023) antecedente a quello in cui ha avuto efficacia giuridica la Fusione che al suo periodo di retrodatazione (dal 1° gennaio al ... marzo 2024); non supera, invece, il *test* del limite patrimoniale, in quanto il valore economico del patrimonio netto alla data di efficacia giuridica della Fusione, come

risultante da relazione giurata di stima allegata dall'Istante, in assenza di versamenti e conferimenti fatti nei ventiquattro mesi antecedenti, risulta incapiente rispetto all'ammontare complessivo delle posizioni fiscali soggettive maturate al 31 dicembre 2023 di cui chiede il riporto.

In particolare, nella relazione giurata di stima, redatta così come richiesta dal novellato articolo 172, comma 7, del TUIR, il valore economico del patrimonio netto di ALFA, alla data di efficacia giuridica della Fusione del ... marzo 2024, è indicato pari a euro ... e, pertanto, insufficiente per il riporto di posizioni fiscali soggettive per euro ... , rispetto all'importo complessivo di euro

Per quanto riguarda, invece, l'incorporata BETA, la stessa supera il *test* del limite patrimoniale per effetto della presenza di un patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2023 che, nettizzato dei versamenti e conferimenti effettuati dai soci nei ventiquattro mesi precedenti, risulta capiente rispetto all'ammontare delle posizioni fiscali soggettive maturate al 31 dicembre 2023; non supera, invece, il *test* di vitalità, avendo riguardo al parametro delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, relativamente sia all'esercizio precedente quello di efficacia giuridica della Fusione che al periodo di retrodatazione della stessa.

Nel caso di specie, l'Istante ha posto in evidenza che BETA ha svolto il ruolo di società veicolo funzionale alla realizzazione del progetto di investimento dei Fondi BETA avente a oggetto l'acquisizione in due *tranches* del 100 per cento del capitale sociale di ALFA, come desumibile dai dati forniti nell'istanza di interpello e nella *documentazione integrativa*.

Come chiarito nell'istanza di interpello, *"l'operazione è stata strutturata tramite il veicolo [BETA] al fine di ottenere la flessibilità necessaria per identificare nuovi investitori (come avvenuto nel caso di specie con il gruppo [ZETA] - così come emergente anche da bilancio di [BETA] dell'esercizio 2022) che, naturalmente, sono più propensi ad investire in una realtà neo-costituita che non presenti potenziali passività e rischi pregressi e permette di ridurre eventuali esposizioni - in una fase iniziale - in relazione all'investimento nella società operativa. (...) Naturale conseguenza di operazioni così strutturate è la successiva fusione della target (in questo caso, [ALFA]) con il veicolo utilizzato per l'acquisizione (in questo caso, [BETA]), anche al fine di razionalizzare la struttura del gruppo (...)".*

Dalla situazione patrimoniale di chiusura di BETA al ... marzo 2024 (*cfr. allegato n.1 della documentazione integrativa*), emerge:

- un totale attivo di stato patrimoniale pari a euro ... (euro ... al 31 dicembre 2023), costituito principalmente dalla partecipazione nella società controllata ALFA per euro ... (euro ... al 31 dicembre 2023 ed euro ... al 31 dicembre 2022), da crediti tributari e imposte anticipate per euro ... (euro ... al 31 dicembre 2023 ed euro ... al 31 dicembre 2021), da disponibilità liquide per euro ... (euro ... al 31 dicembre 2023 ed euro ... al 31 dicembre 2022), da ratei e risconti attivi per euro ... (euro ... al 31 dicembre 2023 ed euro ... al 31 dicembre 2022);

- un passivo di stato patrimoniale costituito da (i) debiti pari a euro ... (euro ... al 31 dicembre 2023 ed euro ... al 31 dicembre 2022) e (ii) patrimonio netto pari a euro ... (euro ... al 31 dicembre 2023 ed euro ... al 31 dicembre 2022).

Inoltre, dalla situazione economica relativa alla frazione di esercizio dal 1° gennaio 2024 al ... marzo 2024, immediatamente precedente l'incorporazione da parte di ALFA, si rileva la registrazione di un risultato economico negativo per euro ... scaturente dall'assenza di componenti positivi di reddito e dalla contabilizzazione di costi per servizi pari a euro ... (euro ... al 31 dicembre 2023 ed euro ... al 31 dicembre 2022).

Le Posizioni BETA non infragruppo derivano, come rappresentato dall'Istante, dalle operazioni effettuate per completare l'acquisizione di ALFA.

In particolare, l'eccedenza di interessi passivi non dedotti di euro ... , maturata alla data del 31 dicembre 2022, scaturisce dalle "*fees pagate per il bridge-to-co-investor*" (cfr: Nota integrativa bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022) e, quindi, dal Finanziamento sottoscritto con BANCA, da utilizzare per il pagamento della seconda *tranche* di prezzo (relativa all'acquisizione del ... per cento di ALFA) qualora i Fondi BETA non avessero individuato co-investitori. Alla luce dell'ingresso nella compagine sociale di BETA del fondo gestito dal gruppo ZETA, come riportato dall'Istante, questo Finanziamento è stato estinto e, di conseguenza, BETA non ha contabilizzato altri oneri finanziari nel corso dei successivi esercizi (*i.e.* 2023 e 2024).

Come riferito dall'Istante, le risorse finanziarie utilizzate per realizzare l'acquisizione di ALFA sono confluite in BETA, esclusivamente, attraverso versamenti in conto capitale da parte dei soci. Da tali versamenti è, quindi, derivata l'eccedenza ACE, pari a euro ... al 31 dicembre 2023, confluita tra le Posizioni BETA non infragruppo.

Per quanto riguarda le perdite fiscali maturate al 31 dicembre 2023, confluite nelle Posizioni BETA non infragruppo, le stesse scaturiscono dalla registrazione di risultati

operativi negativi e di risultati della gestione finanziaria positivi che testimoniano come tutte le attività di BETA siano state orientate all'acquisizione di ALFA.

In particolare, BETA ha registrato nel corso degli esercizi 2022 e 2023:

- risultati operativi negativi scaturenti dalla totale assenza di ricavi della gestione caratteristica e dalla contabilizzazione di costi per i servizi relativi alle fasi realizzative dell'acquisizione di ALFA (*i.e.* costi di gestione della società veicolo, tra i quali sono ricompresi costi relativi al contratto di *service* sottoscritto con BETA SGR, compensi alla società di revisione, emolumenti ai sindaci, costi per assicurazioni, nonché costi di transazione connessi all'acquisto delle partecipazioni in ALFA);

- risultati della gestione finanziaria positivi, determinati dalla misura più elevata dei dividendi distribuiti dalla controllata ALFA (euro ... nel 2022 ed euro ... nel 2023) rispetto agli oneri finanziari scaturenti dalla sottoscrizione del *bridge-to-co-investor* successivamente estinto alla luce dell'individuazione dei co-investitori (euro ... nel 2022). A fronte di tali risultati positivi, BETA ha comunque dichiarato delle perdite fiscali scaturenti dall'esclusione dalla base imponibile IRES del 95 per cento dell'ammontare dei dividendi percepiti ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del TUIR.

In base a quanto rappresentato, BETA risulta aver agito strumentalmente ai fini della realizzazione dell'acquisizione *de qua*, investendo la liquidità ricevuta in virtù dei conferimenti dei soci per acquistare le partecipazioni di ALFA; la stessa Incorporata, inoltre, risulta avere effettivamente gestito e portato a termine le attività necessarie per concludere tale acquisizione e ha, per questo, sostenuto costi per servizi relativi alle fasi prodromiche all'acquisizione, oltre agli oneri (propriamente) relativi alla gestione societaria.

Ciò posto, ai fini della valutazione della fattispecie in esame, si ritiene che debba assumere rilievo la *ratio* sottesa alla disciplina limitativa del riporto delle perdite (e delle altre posizioni fiscali soggettive), volta a contrastare fenomeni di indebita compensazione intersoggettiva di componenti reddituali. Nel caso di specie, la società veicolo BETA risulta priva di una propria autonoma operatività economica, essendo stata costituita esclusivamente per realizzare l'acquisizione della partecipazione della società *target* ALFA e destinata (come è fisiologico in tali operazioni e come è effettivamente avvenuto) a essere incorporata da quest'ultima.

Con riguardo alle posizioni soggettive fiscali delle due società partecipanti alla fusione per incorporazione inversa di BETA da parte di ALFA, si ritiene, dunque, che non trovino applicazione le limitazioni qualitative e quantitative, aventi come parametro i *test* di vitalità economica e il limite patrimoniale, di cui al comma 7 dell'articolo 172 del TUIR, poiché nel caso concreto nessun effetto elusivo che la norma intende specificamente contrastare è ravvisabile con riferimento al loro riporto, dal momento che la società veicolo BETA:

i) è una società costituita *ex novo* appositamente per acquistare, attraverso l'utilizzo di *equity*, la partecipazione nella società *target* ALFA;

ii) ha impiegato effettivamente le proprie risorse per effettuare tale operazione di acquisizione;

iii) dalla situazione patrimoniale di chiusura al ... marzo 2024, come precedentemente osservato, risulta che il suo patrimonio è costituito (quasi) esclusivamente, dal lato attivo, dalla partecipazione acquistata (e da altre attività strettamente connesse all'operazione di acquisto), e, dal lato passivo, da passività

strumentali all'acquisto della partecipazione della società *target* (debiti verso fornitori per servizi ricevuti). Tale assetto patrimoniale, inoltre, replica in termini di composizione quella che risulta dai bilanci d'esercizio chiusi nel corso del periodo di esistenza (*i.e.* al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023);

iv) dispone, come rappresentato, di posizioni fiscali soggettive derivanti esclusivamente dai costi e dall'impiego delle risorse finanziarie ricevute dai soci e utilizzate per l'acquisizione della società *target*.

In virtù di quanto sopra esposto, si ritiene che nella fattispecie in esame non trovino applicazione le limitazioni di cui all'articolo 172, commi 7 e seguenti, del TUIR con riferimento alle Posizioni BETA non infragruppo (salvo quanto sopra indicato), nonché alle Posizioni ALFA non infragruppo.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come esposti nell'istanza di interpello e nell'integrazione, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

**firma su delega del Direttore Centrale
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026**

**IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)**